

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991

Anno 2016

1.	Introduzione	3	
2.	Elenco Ufficiale delle aree protette	3	
3.	I parchi nazionali	4	
	3.1. Istituzioni	5	
	3.2. Strumenti di gestione e programmazione	6	
	3.3. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine	9	
	3.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco	13	
	3.5 Statuti degli Enti Parco	14	
	3.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione	14	
	3.7. Altre iniziative	17	
	3.8. Valorizzazione del ruolo strategico delle aree protette nella conservazione della biodiversità	17	
	3.9. Supporto alle aree naturali protette per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demar		
	3.10 Sorveglianza Aree protette		
4. L	e aree marine protette	18	
	4.1. Istituzioni	20	
	4.2. Organismi di gestione	23	
	4.3. Regolamenti	26	
	4.4. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette	27	
	4.5 Altre attività: sorveglianza nelle aree marine protette	30	
	4.6. Contributi alle aree marine protette	31	
5. F	Riserve Naturali Statali	31	
	5.1. Riperimetrazioni	32	
	5.2. Piani di gestione e Regolamenti	32	
	5.3 Organi di gestione	32	
	5.4. Contributo ordinario alle riserve naturali statali	33	
6. L	e aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000	33	
7. Le aree protette statali ai sensi della legge n. 394/91 e i piani anti incendi boschivi della Legge 353/2000			

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 "LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE"

1. Introduzione

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro per le aree protette" è prevista dall'art. 33, comma 1, della legge medesima: "Il Ministro dell'ambiente (...) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi digestione delle aree naturali protette nazionali".

L'anno osservato e descritto nella presente relazione è l'anno 2016.

Finalità e ambito della legge è "l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese".

2. Elenco Ufficiale delle aree protette

La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo (delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993), dal Comitato nazionale per le aree protette (Comitato soppresso dall'art. 7, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281). Ovvero:

- il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega;
- esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente;
- esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area;
- presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge;
- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata

l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;

- garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato;
- esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 da cui si rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 confermato del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

Nel 2016 è proseguita la procedura avviata nel 2015 per la predisposizione del 7° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette.

3. I parchi nazionali

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, D.L.gs 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione, e richiamando, inoltre, le previsioni della legge n. 394/91 per quanto riguarda gli organi di gestione e la loro composizione, la natura e il tipo di finanziamenti, prevedendo la possibilità di convenzioni e di attività di promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del parco.

La norma attribuisce, pertanto, un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel parere della

Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del D.Lgs. 112/98).

Tali importanti innovazioni introdotte alla legge 394/91, nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

3.1. Istituzioni

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai Parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), – e a quello della Calabria istituito nel 1968 e ora inglobato nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i 5 parchi previsti dalla legge stessa, del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), della Majella (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998), ed altri sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998), Aspromonte (1999).

Le leggi n. 344/97 e n. 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato altri sei Parchi Nazionali che sono stati istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

Inoltre, con il D.P.R. 4 aprile 2005, si è provveduto ad adeguare il Parco nazionale del Circeo alla legge quadro istituendone l'Ente Parco, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente "Disposizioni in campo ambientale".

Nel 2016, si è pervenuti alla definizione del procedimento per l'istituzione del Parco nazionale di Pantelleria (previsto, insieme ad altri tre parchi nazionali siciliani - Egadi e litorale Trapanese, Eolie, Iblei - dalla legge 29 novembre 2007, n.222 – articolo 26, comma 4-*septies*). Dal tavolo istituzionale costituito ai fini dell'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 8 della legge n. 394/91 è stato predisposto lo schema di DPR istitutivo con la relativa disciplina di tutela e cartografia di perimetrazione e zonazione, su cui si è raggiunta l'intesa con la Regione Sicilia e si è acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il Parco è stato, pertanto, istituito con il DPR del 28 luglio 2016, pubblicato in G.U. del 7 ottobre 2016, n. 235.

Per quanto riguarda l'istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93, il procedimento è stato regolato dall'articolo 2, comma 3-

bis, del d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011 che ha previsto, nel caso non si fosse pervenuti all'istituzione del parco entro il 30 settembre 2011, che si sarebbe proceduto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla nomina di un commissario *ad acta* per provvedere alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Sulla base della detta normativa, e dopo che il termine del 30 settembre 2011 è stato prorogato con successivi provvedimenti fino al 31 dicembre 2013, non essendo pervenuti all'istituzione del parco, con DPCM del 4 agosto 2014 è stato nominato il Commissario *ad acta e* sono cessate le dirette competenze del Ministero dell'ambiente.

Il Commissario *ad acta* nel mese di agosto 2015 ha presentato la proposta di perimetrazione e zonazione del Parco e relativa disciplina di tutela alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e tale proposta è stata oggetto di una riunione presso la Conferenza Unificata il 10 settembre 2015. Nel corso del predetto incontro la Regione Abruzzo ha avanzato proposte di modifica che sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente il 04.02.2016 ed integrate con ulteriore documentazione il 26.02.2016, richiedendo la verifica e l'accoglimento di una "...nuova proposta di perimetrazione concertata con le Amministrazioni locali interessate ...".

Il Ministero dell'ambiente, rilevato che la richiesta della Regione Abruzzo, ai fini della prosecuzione dell'iter istitutivo, non è in linea con la normativa introdotta dall'art. 2, comma 3-bis, del d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011, che ha stabilito una deroga alle modalità istitutive dei parchi nazionali previste dalla legge n. 394/91, e che alla luce della conseguente nomina del Commissario ad acta il Ministero dell'ambiente non è più titolare del procedimento istitutivo del Parco, ha provveduto ad inoltrare tempestivamente gli atti agli Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso cui è attualmente incardinato il procedimento, con note del 2 e del 16 marzo 2016.

3.2. Strumenti di gestione e programmazione

Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/91)

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

Il Piano predisposto dall'Ente Parco, e acquisito il parere della Comunità del parco, è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni. Nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni, la Regione si pronuncia sulle osservazioni e, quindi, approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale (comma 4 art. 12) (fa eccezione il P. N. dello Stelvio il cui Piano è approvato dal Ministero dell'ambiente, vedi seguito).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3: "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette".

All'anno 2016 sono vigenti i Piani di 10 Parchi Nazionali: dell'Aspromonte (G.U. n.22 del 28.01.09), della Maiella (G.U. n.164 del 17.07.09), dell'Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del 26.01.10), delle Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del 26.01.10), del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U. n.136 del 14.06.10), dell'Asinara (G.U. n.152 del 02.07.10), del Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10), delle Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del 26.01.01), del Gran Paradiso (B.U.R. Val D'Aosta n.22 del 3.06.14 e B.U.R. Piemonte n.23 del 5.06.14), e dell'Alta Murgia (B.U.R. Puglia n.39 dell'11.04.16).

Si evidenzia, per quanto riguarda il Piano del Parco delle Dolomiti, che esso è attualmente in corso di aggiornamento, essendo trascorsi 10 anni dalla sua approvazione.

In due casi le Regioni hanno adottato i piani - Gran Sasso e Monti della Laga e Monti Sibillini – e sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle rispettive Regioni n. 10 Enti Parco: Val Grande, Gran Paradiso, Abruzzo Lazio Molise, Pollino, Gargano, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Sila, Arcipelago de La Maddalena e Circeo.

Infine, 1 Ente Parco è ancora alla fase della redazione: Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese.

Per quanto riguarda il Parco delle Cinque Terre, il Piano è in aggiornamento, tenuto conto, che nel 2010 la Regione Liguria ha revocato la sua precedente adozione con motivazioni procedurali.

Per quanto riguarda il Piano dello Stelvio, sulla base dell'Intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, che ha assegnato le funzioni gestionali alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia, il Comitato di coordinamento e di indirizzo, dalla stessa Intesa previsto, ha tra i suoi compiti principali l'approvazione delle Linee guida per il Piano e il Regolamento del Parco. Il Comitato ha, dunque, avviato le relative attività pervenendo nel corso del 2016 alla loro definizione. Sulla base di tali Linee guida i tre soggetti territoriali provvederanno alla predisposizione del Piano del Parco assicurandone l'unitarietà ed il rispetto dei principi della normativa nazionale – legge 6 dicembre 1991, n. 394 - in materia di aree protette e comunitaria relativamente ai siti natura 2000.

Sul tema della pianificazione, si evidenzia che la riforma della legge 394/91, in corso di esame al Parlamento, prevede una serie di innovazioni sulla disciplina di riparto delle competenze tra le Regioni e gli Enti Parco.

Regolamenti

Dopo il Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara approvato nel 2015 (D.M. 29 luglio 2015, n. 156 - G. U. n. 92 del 20.04.2016), nel 2016 è stato approvato anche il Regolamento del Parco nazionale dell'Aspromonte. In attuazione del parere n. 1792 del Consiglio di Stato del 16 giugno 2015, che ha ritenuto necessario interessare i Ministeri della Difesa, dell'Interno e dei Beni e delle attività culturali e del turismo per acquisirne i pareri su specifici aspetti di competenza, si è provveduto in tal senso. Acquisiti, nel corso del 2016, i suddetti pareri e predisposti i conseguenti aggiornamenti al testo, il Regolamento è stato, quindi, approvato con D. M. n. 378 del 7 dicembre 2016 (pubblicato in G. U. n. 24 del 30.01.2017).

Nel 2016 sono, inoltre, proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei parchi nazionali della Maiella e del Vesuvio.

Tutte le suddette attività istruttorie sono state svolte verificando la coerenza della proposta di regolamento all'esame con il "format di regolamento" sottoposto agli Enti Parco nazionali con circolare 24/12/2014, predisposto con l'obiettivo di perseguire in forma strutturata l'integrazione negli strumenti di gestione dei Parchi nazionali delle previsioni concernenti le misure di conservazione delle aree natura 2000 e di quelle della pianificazione paesaggistica regionale, di superare approcci metodologici e scelte di contenuto differenti, assicurando coerenza ed omogeneità nel rispetto delle specificità territoriali, e di tenere in debito conto l'evoluzione normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, facilitando inoltre le fasi istruttorie del procedimento approvativo.

La possibilità dell'utilizzo del predetto "format" è stata prevista anche nelle Line Guida per il Piano e il Regolamento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui si è detto al precedente paragrafo.

3.3. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine

Introduzione

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i suoi organi sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del parco.

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge 394/91.

Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel 2016 sono stati nominati i Presidenti degli Enti Parco Nazionali del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, del Vesuvio, del Gran Sasso e Monti della Laga e del Gran Paradiso.

Commissari Straordinari

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco¹.

¹ I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

Nel 2016 sono stati nominati o prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco della Sila, del Vesuvio e del Gran Paradiso (fino alla nomina dei rispettivi Presidenti).

Inoltre nel 2016 è stato revocato l'incarico del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, e sciolto il Consiglio Direttivo per le criticità programmatorie e gestionali riscontrate nella gestione dell'Ente, ed è stato nominato un Commissario straordinario incaricato di adottare tutti gli atti necessari per il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente stesso, nelle more della ricostituzione degli organi.

Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sui regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale, delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

II D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (pubblicato nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è intervenuto a modificare le disposizioni della legge quadro sulle aree protette disciplinanti la composizione degli organi collegiali, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva degli enti parco nazionali.

In particolare, l'articolo 1, di modifica dei commi 4 e 6, dell'art. 9, della legge 394/1991, ha previsto che i componenti del Consiglio Direttivo siano ridotti da dodici ad otto e quelli della Giunta Esecutiva siano ridotti da cinque a tre e che il Consiglio sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni, che devono esprimersi entro 30 giorni trascorsi i quali il Ministro provvede ugualmente.

Nel 2016 sono stati ricostituiti i Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali delle Cinque Terre e del Cilento e Vallo di Diano.

Inoltre, nel 2016 sono stati integrati alcuni componenti mancanti nei Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali dell'Appennino Lucano-Val D'Agri-Lagonegrese, del Gran Sasso e Monti della Laga, del Pollino, dell'Arcipelago di La Maddalena (prima del commissariamento), della Majella, dell'Asinara, del Gargano e delle Cinque Terre.

L'articolo 2 di detto D.P.R., ha previsto, invece, una diversa procedura per il riordino del Parco del Gran Paradiso e del Parco dello Stelvio disponendo la preventiva intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate da raggiungersi entro il termine di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.

Con Decreto ministeriale 2 dicembre 2015, n. 229 è stato adottato il "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'adeguamento della disciplina del Gran Paradiso ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016).

Per quanto riguarda, invece, il Parco nazionale dello Stelvio è stata seguita la procedura contenuta nelle proposte di modifica della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 recante "Norme per costituzione del consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Successivamente, l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio venissero definiti mediante Intesa tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha poi disposto che le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia e che, con apposite norme di attuazione, si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'Intesa;

L'Intesa, sottoscritta in data 11 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha previsto, tra l'altro, la costituzione di un Comitato di Coordinamento e di indirizzo, composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Lombardia, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comuni nel cui territorio rientra il Parco, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge n. 349 del 1986.

Tutti i soggetti deputati hanno effettuato le proprie designazioni, e il Comitato si è insediato nel corso del 2016.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.

<u>Direttori</u>

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dall'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

L'Elenco degli idonei è stato aggiornato, da ultimo, a conclusione della procedura avviata nel 2007 con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso, nel 2010, e pubblicato sulla G. U. n. 91 Suppl. Ord. n. 115 del 20.04.10.

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Nell'ottica di provvedere ad un nuovo aggiornamento dell'Albo degli idonei e a seguito del mutato assetto legislativo in materia di dirigenza pubblica conseguente alle norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e lo svolgimento dei concorsi intervenute (D.Lgs. 150/2009), è stato predisposto il nuovo schema di decreto recante "Regolamento dell'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426", che detta le nuove regole per le modalità di iscrizione all'albo ed i requisiti per l'ammissione al concorso e con il quale viene, tra l'altro, abrogato l'intero D.M. 10 agosto 1999.

Detto decreto, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88, dopo un complesso iter approvativo, che ha reso necessario l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato (adunanza del 3 febbraio 2016) e l'avviso del Dipartimento della Funzione pubblica (nota prot. n. 209/16/UL/P del 3 giugno 2016) è stato emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.143 recante "Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426" (G.U. Serie Generale, n.174 del 27 luglio 2016).

Successivamente, in attuazione delle previsioni del succitato regolamento, è stato emanato il decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Modalità di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2016.

Ai sensi del predetto decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno biennale, mediante bando pubblicato sul sito web del Ministero, indice un concorso per titoli per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale.

Saranno iscritti all'Albo coloro che riportano, per ciascuna categoria di titoli di studio, di servizio e scientifici un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando e, complessivamente, un punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna categoria di titoli.

Il medesimo decreto direttoriale ha, altresì, specificato che ai fini della valutazione dei titoli deve tenersi conto delle esperienze maturate in materie legate alla tutela delle aree protette e della biodiversità, nonché della capacità di risoluzione di problematiche gestionali, amministrative e contabili valutabili sulla base delle esperienze maturate e dei titoli.

S fa presente, comunque, che nel corso dell'anno 2016 sono stati nominati i Direttori degli Enti Parco Nazionali dell'Aspromonte e dei Monti Sibillini.

3.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare esercita, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 29), la vigilanza sulle deliberazioni con le quali gli Enti Parco "adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi". Dette deliberazioni sono approvate dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento giuridico economico del personale è disciplinato dal "Contratto collettivo di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici" di cui all'art.4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

L'art. 9, comma 14, della legge 394/1991 prevede "La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui

alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricoloforestale".

In attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con DPCM 23 gennaio 2013 sono state numericamente rideterminate le dotazioni organiche dei 23 Enti Parco Nazionali e del Parco Geominerario della Sardegna, riducendo la dotazione organica complessiva da 529 a 472 unità.

Successivamente, la dotazione organica è aumentata di un'unità da parte del Parco Nazionale del Pollino, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (deliberazione consiliare n. 51/2013 – modifica della propria dotazione organica) con l'aumento di un'unità (da 49 a 50) mediante la trasformazione di un posto resosi vacante in area "C" in 2 posti di area "A".

3.5 Statuti degli Enti Parco

La legge n. 394/91 prevede che lo Statuto degli Enti Parco definisca "l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti", sia deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco e sottoposto al controllo di legittimità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ad oggi tutti gli Enti parco Nazionali sono dotati di statuto.

Nel corso dell'anno 2016 si è provveduto all'adozione delle modifiche allo Statuto del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri DM n. 332 del 23 novembre 2016.

3.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione

Per il 2016, come per le precedenti cinque annualità, è stato applicato il nuovo sistema di finanziamento degli Enti Parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie comunicate dai medesimi Enti e sono stati trasferiti, a valere sulle risorse finanziarie imputate al pertinente capitolo di bilancio 1552, piano gestionale 1, € 56.575.632,84 a favore dei Parchi Nazionali ed € 3.355.878,20 alle Riserve Naturali Statali.

Come già precisato nelle relazioni precedenti, infatti, a partire dall'esercizio finanziario 2011, per effetto della legge 196 del 2009 recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica e sulla base del disposto dell'art. 11, comma 3, lett. d) è stata prevista l'espunzione delle spese obbligatorie dalla ex Tabella C e, ai sensi del successivo art. 52, comma 1, è stato specificato che le suddette spese obbligatorie fossero determinate dalla legge di bilancio.

A valere sugli altri piani gestionali del capitolo 1552 sono stati trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi destinati ad assunzioni di personale per un importo complessivo di euro 2.052.886,15

Le risorse finanziarie imputate al cap. 1551, piano gestionale 1, "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" pari ad € 6.114.645,00,00, da ripartirsi come previsto dall'art. 1, comma 40 della legge n. 549/1995, sono state assegnate ai soggetti beneficiari individuati in: n. 23 Enti Parco Nazionali; n. 27 Aree Marine Protette Nazionali; n. 3 Parchi Minerari; obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle Convenzioni internazionali in materia ambientale; programmi ed attività di rilevanza nazionale.

Con decreto interministeriale (MATTM-MEF), acquisito il parere favorevole da parte delle competenti Commissioni Parlamentari, sono stati ripartiti i fondi agli enti beneficiari, come di seguito riportato:

- per n. 23 Enti Parco Nazionali pari ad € 2.985.000,00;
- per n. 27 Aree Marine Protette pari ad € 1.785.000,00;
- per n. 3 Parchi Minerari:

Parco Miniere dell'Amiata € 300.000,00;

Parco Colline Metallifere Grossetane € 300.000,00:

Parco Miniere Zolfo delle Marche € 220.000,00;

- Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie € 230.000,00;
- Convenzione sul Commercio Internazionale di Flora e Fauna minacciate di estinzione –CITES
 € 245.000,00;
- Azioni di rilevanza nazionale € 49.645,00.

In continuità con l'esercizio finanziario precedente, è stata emanata una direttiva d'indirizzo agli Enti Parco Nazionali, che dal 2013 è stata estesa anche alle aree marine protette, con la quale sono state assegnate le priorità per l'impiego di dette risorse finanziarie, volte alla conservazione della biodiversità.

<u>Direttive del Ministro dell'ambiente</u>

"<u>Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità</u>" - <u>Direttiva 2016 emanata il 27 luglio 2016</u>

Tale Direttiva ha mirato ad un ulteriore consolidamento delle attività avviate dagli Enti Parco con le azioni poste in essere con le precedenti Direttive di seguito elencate, confermando l'obiettivo del rafforzamento delle esperienze di coordinamento tra gli stessi Enti Parco:

AZIONI DI SISTEMA TRASVERSALI

- 1. "Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani";
- 2. "Convivere con il lupo, conoscere per preservare";
- "Rete euromediterranea per il monitoraggio, la conservazione e la fruizione dell'avifauna migratrice e dei luoghi essenziali alla migrazione";
- 4. "Progetto di conservazione della Lepre italica".

AZIONI DI SISTEMA

- 1. "Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino";
- 2. "Monitoraggio della Biodiversità: indagini conoscitive per l'elaborazione di standard condivisi di valutazione della qualità naturalistica, rendicontazione e servizi ecosistemici a supporto della gestione delle Aree Protette";
- 3. "WOLFNET 2.0. Misure coordinate per la tutela del Lupo in Appennino";
- "Faggete UNESCO";
- 5. "Monitoraggio delle specie di ambiente umido/acquatico";
- 6. "Conservazione della lontra";
- 7. "The Big Five" Avifauna marina";
- 8. "Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità";
- 9. "La costituzione della rete dei boschi vetusti dei PN dell'Appennino meridionale".

Sono state avviate nuove azioni su proposta degli Enti parco, a riprova del ricercato consolidamento di tali modalità operative, il cui elenco completo è di seguito riportato:

NUOVE AZIONI DI SISTEMA E TRASVERSALI

- 1. "Conservazione dei mammiferi in Direttiva dell'Appennino centrale";
- 2. "Gestione del cinghiale nei parchi nazionali";
- "International Waterbird Census";
- "Gli uccelli come indicatori della Biodiversità";
- 5. "Identificazione del network di hot spot di diversità della chirotterofauna e implicazione per la gestione";
- 6. "Studio e monitoraggio della mesofauna delle aree protette";
- 7. "Studio degli ambienti umidi e delle acque superficiali";

In tale rafforzato quadro di sistema, le azioni complementari, ridotte nel numero, hanno costituito attività di specifico interesse dei singoli Enti parco rispetto alle valenze e alle caratteristiche naturalistiche e ambientali del proprio ambito territoriale.

Inoltre, sono stati acquisiti completati e integrati con i risultati delle precedenti Direttive i dati sulla consistenza del patrimonio naturale, consultabili sul Portale Naturaitalia.

Con la Direttiva ministeriale emanata nel 2016, sono stati assegnati per la realizzazione delle azioni rivolte alla conservazione della biodiversità euro 2.985.000,00 a favore degli Enti parco nazionali e euro 1.785.000,00 a favore delle aree marine protette.

3.7. Altre iniziative

Fondi leggi speciali

Sono stati, inoltre, trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi previsti da leggi speciali:

- Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 179 del 2002 "Disposizioni in materia ambientale", € 208.565,00, finalizzati alla realizzazione di un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area parzialmente degradata e tutelata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43 "Direttiva Habitat";
- Ente Parco Nazionale del Circeo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 179/2002 per l'istituzione ed il funzionamento, € 106.221,00;
- agli Enti Parco Nazionali Appennino Tosco-Emiliano, Asinara, Cinque Terre e Sila, ai sensi della legge n. 344 del 1997, complessivamente € 1.272.577,00;
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 426/1998, € 244.339,00;
- Regione Abruzzo per l'istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 93/2001, € 162.894,00.

3.8. Valorizzazione del ruolo strategico delle aree protette nella conservazione della biodiversità

Nel 2016, nell'ambito del secondo Accordo Quadro triennale sottoscritto il 3 febbraio 2015, con la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali Statali per una più organica collaborazione finalizzata a porre il tema della biodiversità e delle aree protette al centro dell'attenzione e della considerazione generale, è stata stipulata una Convenzione attuativa per la definizione di attività in favore delle aree protette e conservazione della biodiversità con particolare riferimento alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), alla certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile ed alla gestione e conservazione della Biodiversità, anche attraverso il supporto alle attività del Comitato IUCN.

E' stata, inoltre, sottoscritta una Convenzione con Federparchi per la realizzazione di "Attività in previsione della XIII Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio de Janeiro". In tale ambito, si è svolta tra l'altro una Mostra presso il Complesso del Vittoriano di Roma, rivolta ad informare e sensibilizzare il grande pubblico ai temi connessi alla biodiversità.

Nell'ambito del secondo Accordo Quadro triennale sottoscritto con Unioncamere l'11 febbraio 2015 per una collaborazione sinergica nel quadro delle attività di conservazione della biodiversità e della tutela marino costiera per lo sviluppo di economia sostenibile nei territori, nel corso del 2016 sono proseguite le attività previste dalla Convenzione attuativa stipulata tra la Direzione e Unioncamere per la valorizzazione del sistema delle aree protette con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile e alla promozione delle professioni verdi e della green economy.

3.9. Supporto alle aree naturali protette per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demaniali

Nel 2016 è proseguita l'attività di ricognizione generale degli immobili demaniali concessi in uso governativo al Ministero ubicati all'interno dei Parchi Nazionali dell'Arcipelago di La Maddalena e dell'Asinara.

Per il compendio demaniale denominato "Fallimento Porto Romano di Giannutri-Fallimento n. 1415 – Procedura 76 del Tribunale di Grosseto", è stato sottoscritto in data 20 settembre 2016 un atto congiunto di conciliazione tra Agenzia del Demanio, il Ministero e Comune Isola del Giglio, con espresso riferimento alle acquisizioni di beni fondiari nel patrimonio civico del Comune di Isola del Giglio.

Per il compendio del Plemmirio, sono stati espletati gli ulteriori adempimenti di comunicazione connessi all'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, di cui al comma 222 bis dell'art. 2, della legge 191/2009, aggiunto dall'art. 3, comma 9, del decreto legge 95/2012 ed alla elaborazione degli indicatori di efficienza energetica e sostenibilità ambientale degli edifici, per i quali l'Agenzia del Demanio ha emanato la circolare 20494 del 16.7.2012.

3.10 Sorveglianza Aree protette

Nel corso del 2016, è proseguita, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, l'attività attraverso i "Coordinamenti del Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente", prevista dal D.P.C.M. 5 luglio 2002, come modificato dal DPCM 14 maggio 2012.

Con D.L.vo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri ed il trasferimento delle funzioni con particolare riferimento alle attività di sorveglianza nelle aree protette statali previste dall'articolo 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dal richiamato D.P.C.M. del 5 luglio 2002 e s.m.i. istitutivo dei C.T.A.

4. Le aree marine protette

"Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

Sono state introdotte nella normativa italiana dal Titolo V – Riserve marine - della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare". Tale legge prevedeva che l'istituzione di riserve marine fosse effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, l'organo tecnico incaricato dell'istruttoria, sentite le regioni e i comuni interessati.

La legge n. 979/82 individuava, inoltre, un elenco di 20 aree marine di reperimento (diventate poi 21 per la divisione delle Isole Pontine in due aree marine protette distinte), ove istituire riserve marine. La "Legge quadro sulle aree protette", 6 dicembre 1991, n. 394, oltre ad individuare altre 26 aree marine di reperimento, ha modificato l'iter istitutivo, a seguito dell'istituzione nel 1986 del Ministero dell'ambiente.

Con il riordino delle competenze e il trasferimento delle funzioni alle regioni e alle amministrazioni locali, attuato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto che l'istituzione di aree marine protette avvenga sentita la Conferenza Unificata.

Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stata individuata una nuova area marina di reperimento ed è stato previsto che la gestione delle aree marine protette sia affidata con un decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

La stessa legge ha inserito il Santuario dei Mammiferi marini nell'elenco delle aree marine di reperimento.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), al comma 116, ha inserito, tra le aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo.

La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 6, comma 3) ha previsto l'inserimento nella lista delle aree di reperimento, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 394/91, delle zone marine afferenti ai Banchi Graham, Terribile, Pantelleria, Avventura, situati nel Canale di Sicilia, "limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente".

La legge n. 179/2002 ha disposto che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette sia effettuata dal Ministero dell'ambiente anche sulla base di apposita valutazione delle risorse

umane destinate al funzionamento delle stesse, proposte dai soggetti interessati. Per la gestione possono candidarsi enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute, anche consorziati.

Allo stato attuale, dopo le modifiche normative intervenute, le aree marine protette sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata.

4.1. Istituzioni

Aree marine protette istituite

In Italia sono oggi istituite 27 aree marine protette, oltre a 2 parchi sommersi (Parco sommerso di Baia e Parco sommerso di Gaiola) e al Santuario internazionale per la tutela dei mammiferi marini². Considerando i 2 parchi nazionali (Arcipelago Toscano e Arcipelago di La Maddalena) che prevedono misure di tutela anche a mare, il totale sale a 32, oltre la metà delle 55 aree marine di reperimento previste dalle leggi 979/82, 394/91, 344/97, 426/98, 388/2000, 93/2001, 147/2013 e 221/2015.

Aree Marine Protette istituite

N. DENOMINAZIONE D.M. ISTITUTIVO 1 Capo Caccia - Isola Piana D.M. 20.09.2002 2 Capo Carbonara D.M.15.09.1998 aggiornato con D.M.07.02.2012 3 Capo Gallo - Isola delle Femmine D.M. 24.07.2002 4 Capo Rizzuto D.M. 19.02.2002 5 Cinque Terre D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011 6 Costa degli Infreschi e della Masseta D.M. 21.10.2009 7 Isola dell'Asinara D.M. 13.08.2002 8 Isola di Bergeggi D.M. 07.05.2007 9 Isola di Ustica D.M. 12.11.1986 10 Isole Ciclopi D.M. 09.11.2004 11 Isole di Ventotene e Santo Stefano D.M. 12.12.1997

_

² Nel 2001, a seguito dell'Accordo di Roma del 25 novembre 1999 tra Italia, Francia e Principato di Monaco, con la legge n. 391 dell'11 ottobre 2001, di ratifica ed esecuzione del suddetto Accordo, è stata istituita la speciale area marina di tutela internazionale, già inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 426/98, del Santuario dei Mammiferi marini.

12	Isole Egadi	D.M. 21.12.1991
13	Isole Pelagie	D.M. 21.10.2002
14	Isole Tremiti	D.M. 14.07.1989
15	Miramare	D.M. 12.11.1986
16	Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre	D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011
17	Plemmirio	D.M. 15.09.2004
18	Porto Cesareo	D.M. 12.12.1997
19	Portofino	D.M. 06.06.1998 sostituito dal D.M. 26.04.1999
20	Punta Campanella	D.M. 12.12.1997
21	Regno di Nettuno	D.M. 27.12.1997
22	Santa Maria di Castellabate	D.M. 21.10.2009
23	Secche della Meloria	D.M. 21.10.2009
24	Secche di Tor Paterno	D.M. 29.11.2000
25	Tavolara – Punta Coda Cavallo	D.M. 12.12.1997
26	Torre del Cerrano	D.M. 21.10.2009
27	Torre Guaceto	D.M. 04.11.1991

L'estensione dei fondali e delle acque tutelati dalle 27 aree marine protette istituite è di 228.504 ettari. A queste si aggiungono i parchi sommersi di Baia e Gaiola (219 ettari) e il Santuario internazionale per i mammiferi marini (2.557.258 ettari), nonché le zone a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago de La Maddalena (72,049,72 ettari).

Il territorio marino così protetto ammonta complessivamente a 2.851.950,53 ettari a mare, con uno sviluppo di costa protetta pari a km 1660,43.

Aree marine protette in corso di istituzione

Il comma 117 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) aveva previsto risorse finanziarie per l'istituzione di due nuove aree di reperimento, Grotte di Ripalta-Torre Calderina e Capo Milazzo; allo stesso comma 117, erano state previste risorse al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone già previste nell'elenco delle aree di reperimento.

Inoltre, un incremento alla spesa a favore di una più rapida istituzione delle aree marine protette è inserito nella legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 6, comma 3).

A seguito di dette risorse sono state sottoscritte le Convenzioni con Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) A per le relative attività istruttorie.

In particolare, l'attività istruttoria nell'ambito della Convenzione con l'ISPRA, sottoscritta, in data 12 giugno 2014, per lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie all'istituzione delle AMP di "Capo Testa – Punta Falcone" "Costa del Monte Conero", "Capo Milazzo" e "Grotte di Ripalta – Torre Calderina", è proseguita per tutto il 2016, e detta Convenzione è stata prorogata con specifico atto aggiuntivo in data 29/12/2016. Le attività svolte in questo anno sono state in particolare:

• Per Capo Testa – Punta Falcone: L'ipotesi preliminare di perimetrazione e una prima ipotesi dei livelli di zonazione e tutela dell'istituenda area marina protetta redatta fine 2015, è stata oggetto di consultazione pubblica. A seguito delle attività istruttorie svolte da ISPRA, che hanno tenuto conto delle considerazioni valutative svolte sulle osservazioni pervenute al Comune di Santa Teresa di Gallura, sono state predisposti gli schemi di provvedimenti ministeriali (DM istitutivo, DM di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite, con allegata cartografia).

In merito a dette proposte, è stato sviluppato un attivo confronto con il Comune di Santa Teresa di Gallura, che si è espresso favorevolmente, e ha proposto la propria candidatura quale soggetto gestore dell'area marina protetta.

Gli schemi di provvedimenti ministeriali sono stati inviati alla Conferenza Unificata che si è espressa favorevolmente in data 29 settembre 2016. E' stata, altresì, acquisita l'Intesa della Regione Autonoma della Sardegna in data 28 ottobre 2016.

E' stata richiesta la prevista intesa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il decreto di istituzione, in merito al quale il MEF ha comunicato alcune osservazioni,

• Per Capo Milazzo: Si è tenuta un'assemblea pubblica, in data 1 marzo 2016, per l'avvio della consultazione pubblica. Il Comune di Milazzo ha trasmesso in data 21 aprile 2016 le osservazioni alla prima ipotesi di zonazione presentate presso il comune di Milazzo, che sono state acquisite e valutate da ISPRA per la redazione di una seconda proposta di perimetrazione zonazione. Nel corso della riunione svoltasi in data 5 luglio, sono stati presentati gli schemi di provvedimenti ministeriali (DM istitutivo, DM di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite, con allegata cartografia). In tale occasione il Comune di Milazzo ha fatto richiesta di ulteriori proposte di modifica, sulle quali si è svolto un supplemento istruttorio. Infine, una riunione sulla proposta conclusiva si è tenuta in data 14 settembre 2016.

Gli schemi di provvedimenti ministeriali sono stati inviati alla Conferenza Unificata e si è svolta, in data 3 novembre, la riunione tecnica preparatoria. E' stata richiesta la prevista intesa al Ministero

dell'Economia e delle Finanze per il decreto di istituzione, in merito al quale il MEF ha comunicato alcune osservazioni;

- Per Costa del Monte Conero: Nel corso della riunione del 1 febbraio 2016, avente oggetto la presentazione della proposta di perimetrazione e zonazione predisposta dall'ISPRA, è stata confermata da parte del Comune di Sirolo la contrarietà all'istituzione dell'area marina protetta; medesima posizione contraria era stata manifestata anche dal Comune di Numana. Il mancato consenso da parte degli enti territorialmente interessati ha portato nuovamente alla sospensione del procedimento istitutivo, come già avvenuto nei precedenti anni;
- <u>Per Grotte di Ripalta- Torre Calderina</u>: si ribadisce la esistenza di un'oggettiva difficoltà per l'istituzione dell'AMP;
- Per Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura: In data 29 luglio 2016 è stata stipulata una Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare Direzione Generale per la protezione della natura (MATTM -DPNM) e ISPRA indirizzata allo svolgimento degli studi preliminari all'istituzione dell'area marina protetta di "Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura", nel Canale di Sicilia, limitatamente alle aree parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente. Vista la complessità di tali studi da svolgersi in mare aperto a distanza dalla costa, a dicembre 2016 è stata convenuta con ISPRA una proroga a detta Convenzione;
- Per le tre aree di reperimento "Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli)", "Capo Spartivento Capo Teulada" e "Golfo di Orosei Capo Monte Santu": in data 2 agosto 2016, è stata stipulata una Convenzione MATTM (DPNM) ISPRA indirizzata alle attività relative alle istruttorie necessarie per l'istituzione delle tre citate aree marine protette, tutte aree di reperimento già previste all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Anche per questa Convenzione, a dicembre 2016 è stata convenuta con ISPRA una proroga allo svolgimento delle attività.

4.2. Organismi di gestione

Introduzione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle aree marine protette esistenti, considerando le 27 propriamente dette, i 2 parchi sommersi e l'area di tutela internazionale:

- 10 Consorzi misti;
- 8 Comuni;
- 6 Enti Parco (5 nazionali e1 regionale);
- 2 Soprintendenze (provvisorio);
- 1 Provincia;
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista:
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Affidamento in gestione

Area marina protetta Regno di Nettuno – Per le manifeste criticità gestionali, il Ministero aveva già proceduto in data 17.04.2015 alla revoca dell'affidamento della gestione, procedendo pertanto al commissariamento dell'area marina protetta, con assegnazione della gestione in via provvisoria alla Capitaneria di Porto di Napoli.

Ciò premesso, al fine del superamento delle criticità evidenziate, si è tenuta una riunione in data 15.02.2016 e, a seguire, la Capitaneria di Porto di Napoli ha promosso, e sottoscritto, un accordo con il Consorzio di Gestione dell'area marina protetta di Punta Campanella per la gestione provvisoria dell'area marina protetta Regno di Nettuno. Contestualmente si sono promosse le interlocuzioni con gli Enti territorialmente interessati per la definizione di un consorzio di gestione dell'area marina protetta.

Altri affidamenti in gestione - Il riordino delle Province regionali, tuttora in fase di attuazione da parte di alcune Regioni, che prevede la creazione di città metropolitane e di consorzi di Comuni, ha inciso in modo diretto sull'assetto gestionale delle aree marine protette che sono gestite da amministrazioni provinciali.

Si è dato avvio, pertanto, di un confronto finalizzato alla definizione congiunta delle nuove forme gestionali di dette aree marine protette, in grado di assicurarne la funzionalità e l'efficace perseguimento delle finalità istitutive, anche prendendo in considerazione ipotesi di consorzi misti (Enti locali, Università, Enti di ricerca, soggetti di settore della società civile).

Sono state dunque prese in considerazione le seguenti realtà:

Area marina protetta di Capo Rizzuto: al fine del superamento delle difficoltà gestionali in capo alla Provincia di Crotone, all'epoca ente gestore dell'area marina protetta "Capo Rizzuto", in questa fase di transizione di competenze in capo all'amministrazione, con nota del 28/10/2016 la Regione Calabria – Dipartimento ambiente e territorio ha comunicato la disponibilità a un coordinamento diretto delle risorse precedentemente destinate alla Provincia, nelle more

dell'auspicata costituzione di un consorzio misto fra enti locali, enti di ricerca e altri soggetti della società civile, per la gestione dell'area marina protetta.

Facendo seguito ai confronti e agli accordi raggiunti nel corso delle riunioni svoltesi in data 14 novembre e 1 dicembre 2016, Provincia di Crotone, Comune di Crotone e Comune di Isola Capo Rizzuto, hanno sottoscritto in data 2 dicembre 2016 una proposta per una nuova gestione dell'area marina protetta, trasmessa alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare con nota della Provincia, il 02/12/2016, e con nota della Regione Calabria del 29/12/2016, che riconosce al Dipartimento ambiente e territorio della Regione, le caratteristiche adatte a svolgere il ruolo di soggetto gestore nonché il coordinamento dell'area marina protetta in previsione della costituzione del detto consorzio misto di gestione.

E' stato quindi predisposto lo schema di decreto ministeriale di affidamento in gestione alla Regione Calabria inviato alla firma del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 2016.

Area marina protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine: è stata avviata una riflessione congiunta con l'Ente gestore e gli enti territorialmente interessati nel corso di una riunione che si è tenuta in data 5 luglio 2016. A questa sono seguite diverse interlocuzioni per la definizione di un consorzio di gestione allargato.

<u>Area marina protetta del Plemmirio:</u> medesima attività è stata avviata anche per detta area nel corso della riunione svoltasi in data 17 novembre 2016.

Affidamento in gestione dei Parchi sommersi di Baia e di Gaiola - In premessa si richiamano i decreti istitutivi del 7 agosto 2002 dei due Parchi sommersi che affidano la gestione in via provvisoria alla Soprintendenza ai beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta.

Ciò premesso, oltre a evidenziare la necessità di pervenire all'individuazione di ipotesi gestionali, anche in forma consortile, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 9, comma 1, con note del 31/10/2016 e del 01/12/2016, la scrivente ha chiesto chiarimenti, a seguito alla recente riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, circa gli uffici competenti responsabili, rispettivamente per Baia e per Gaiola. Ciò al fine dell'espletamento dei previsti provvedimenti concernenti la gestione ordinaria. Infatti l'intervenuto DM 23/1/2016, che organizza le competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha reso necessario dover pervenire a un'idonea definizione e determinazione.

Pertanto, al fine di promuovere un diretto confronto fra le Amministrazioni territorialmente coinvolte, a dicembre 2016 è stata convocata una riunione che si è tenuta in data 12 gennaio 2017.

Commissioni di riserva

Le Commissioni di riserva, istituite con la legge 31 dicembre 1982, n. 979, affiancano l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

La composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette è stata modificata dall'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha, inoltre, stabilito che l'Amministrazione provveda alla loro ricostituzione.

La Commissione di Riserva nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, ed è così composta:

- un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente;
- un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente;
- un esperto designato d'intesa tra i Comuni rivieraschi interessati;
- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un esperto designato dall'ISPRA;
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

E' in corso l'iter per la ricostituzione delle Commissioni di Riserva di 13 Aree Marine Protette.

4.3. Regolamenti

Alla luce della normativa vigente, del parere reso dalla Corte dei Conti, in sede di controllo di legittimità sui decreti istitutivi delle aree marine protette "Costa degli Infreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate", e del parere reso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 18 dicembre 2006, favorevole sul primo schema di Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, relativo all'istituenda area marina protetta "Isola di Bergeggi", attualmente i provvedimenti istitutivi e di regolamentazione delle AMP sono delineati come di seguito:

- il decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di istituzione dell'area marina protetta contenente l'indicazione delle finalità, della delimitazione dell'area, dei divieti di cui all'art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l'attività di gestione, della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell'area;

- il decreto del Ministro dell'ambiente di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta ,ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991 per il quale va osservata la procedura prevista dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) contenente l'indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all'interno dell'area nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità istitutive dell'area, anche in deroga ai divieti espressi dall'art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991;
- il decreto del Ministro dell'ambiente di approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione, ex art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82, proposto dall'Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva.

Nel 2016 sono proseguite le istruttorie concernenti i Regolamenti di esecuzione ed organizzazione delle aree marine protette Penisola del Sinis – Isola Mal di Ventre, Plemmirio, Torre del Cerrano e Capo Caccia – Isola Piana.

Si è concluso il procedimento per l'aggiornamento e modifica al Regolamento dell'area marina protetta "Secche della Meloria" (GU n.187 del 11-8-2016) e sono proseguiti quelli riguardanti l'aggiornamento ai Regolamenti delle AMP del "Plemmirio", "Porto Cesareo" e "Capo Carbonara".

4.4. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette

Gli Enti gestori delle Aree Marine Protette, anche per il 2016, hanno provveduto alla programmazione annuale e triennale delle proprie attività di gestione finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela del territorio protetto, sulla base delle minacce individuate (mappa concettuale) e delle conseguenti strategie da mettere in campo secondo il modello ISEA (*Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette*).


Detto "modello di programmazione standardizzato", consentendo di ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti nazionali e/o comunitari destinati alle aree marine protette, riveste particolare rilievo in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziate, ed, inoltre, permette di elevare gli standard di gestione, facilitando anche lo scambio di buone pratiche all'interno del network delle aree marine protette.

FIGURA 1. MODELLO MAPPA CONCETTUALE ISEA





Nome Area Marina Protetta



Sulla base delle strategie gli Enti gestori hanno programmato diverse attività nell'ambito delle seguenti tematiche:

monitoraggio di carattere scientifico: che consente di verificare la qualità degli habitat marini e costieri per poi porre in essere tutte quelle attività finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi raggiunti nella conservazione degli ecosistemi marini. In tale ambito, è particolarmente interessante il così detto "effetto riserva" che si manifesta a fronte delle misure di tutela adottate e che vede un aumento della densità e taglia delle specie ittiche all'interno dell'area marina protetta e nelle aree limitrofe. Inoltre, si specifica che gli Enti gestori sono stati anche coinvolti nella gestione dei SIC (siti d'importanza comunitaria – Rete natura 2000) e delle ZPS (zone a protezione speciale) insistenti all'interno delle aree marine protette. In quanto gestori delle ZPS e dei SIC ricadenti all'interno delle aree protette, gli Enti gestori contribuiscono altresì all'attività di reporting di competenza regionale (art.13 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ss.mm.ii.), attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva Habitat ed effettuano, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE;

- monitoraggio socio-economico: che permette di controllare l'impatto delle attività professionali regolamentate e svolte all'interno dell'area marina protetta, al fine poi di porre in essere le azioni necessarie a perseguire efficacemente gli obiettivi di conservazione, compatibilmente con l'uso sostenibile del territorio;
- tutela ambientale con azioni dirette di conservazione finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi già realizzati: a seguito strategie da mettere in campo attraverso le quali si prevedono azioni aventi obiettivi a breve e lungo termine, gli Enti gestori intraprendono azioni per dirimere le minacce che hanno un impatto negativo sui biodiversity target. Nello specifico vengono realizzate le seguenti attività: realizzazione di campi ormeggio al fine di tutelare e preservare sia gli ambienti sottomarini che la prateria di Posidonia oceanica (trattasi di aree munite di gavitelli d'ormeggio ancorati ai fondali per consentire a natanti e imbarcazioni di ormeggiare minimizzando l'impatto antropico sull'ambiente marino); posizionamento di strutture antistrascico, finalizzate a debellare la pesca illegale; posizionamento di barriere sommerse antierosione con effetti positivi anche sul ripopolamento ittico; eliminazione di eventuali rifiuti dai fondali e dai litorali; realizzazione e gestione dei centri recupero e soccorso per tartarughe marine (caretta caretta). Nell'ambito delle attività di conservazione della biodiversità poste in essere, si evidenziano gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati per il ripristino ed il restauro degli ambienti più minacciati;
- educazione e sensibilizzazione ambientale, promozione: le finalità istitutive delle aree marine prevedono anche attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. La missione educativa è volta alla promozione di processi di riflessione sulla fruizione sostenibile del territorio. In tal senso, le attività svolte con le scuole dagli enti gestori permettono e favoriscono il processo di consapevolezza ed auto-educazione che favorisce la costruzione di saperi condivisi e di senso civico nei futuri fruitori. Per la promozione e la sensibilizzazione ambientale, gli enti gestori operano attraverso la produzione di materiale informativo/didattico (cartaceo o video), che viene distribuito attraverso vari canali (info-point, eventi internazionali, nazionali e locali, musei, centri visita o direttamente attraverso operatori anche stagionali dell'area marina protetta che svolgono l'attività di informazione, sensibilizzazione e controllo in mare).

Altre attività: lista ASPIM e certificazione EMAS

Le ASPIM (Aree Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo) o SPAMI (Specially Protected Areas of Mediterranean Importance) sono zone marine e costiere caratterizzate da un elevato grado di biodiversità, habitat di particolare rilevanza naturalistica, specie rare, minacciate

o endemiche. Tali siti possono rivestire importanza dal punto di vista scientifico, estetico, culturale o educativo e per essi deve essere assicurata capacità di gestione tale da garantirne la salvaguardia.

L'iter per ottenere il riconoscimento passa proprio dall'attivazione di attività di studio scientifico sistematico e di monitoraggio degli habitat, che consentano di stilare gli elenchi delle specie sia di flora che di fauna, necessari per definire il grado di biodiversità del sito in oggetto. Lo status viene mantenuto attraverso il costante monitoraggio e salvaguardia delle specie individuate negli elenchi, perché essere ASPIM aumenta la responsabilità di controllo dell'ambiente, allo scopo di salvaguardare le specie ASPIM e gli habitat in cui molte di esse vivono e si riproducono.

Le aree marine protette riconosciute nella Lista ASPIM sono 10: Portofino, Capo Caccia - Isola Piana, Capo Carbonara, Miramare, Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, Plemmirio, Porto Cesareo, Punta Campanella, Tavolara - Punta Coda Cavallo e Torre Guaceto.

Nel 2016 l'area marina delle Isole Tremiti - che ha presentato la candidatura per l'inserimento nella Lista ASPIM -, ha provveduto ad attivare tutte le procedure e le azioni necessarie al superamento delle criticità riscontrate dal Ministero dell'Ambiente e dal Focal-Point del RAC-SPA.

Si segnala, che le specifiche attività di monitoraggio e ricerca avviate dagli Enti gestori delle aree marine protette, anche con l'utilizzo di fondi comunitari, hanno confermato che la presenza dell'area protetta innesca meccanismi ambientali efficaci ("effetto riserva") ed hanno consentito di perfezionare la regolamentazione delle attività consentite.

Altresì, aree marine protette si sono dedicate anche al mantenimento della certificazione EMAS che prevede un percorso volontario impegnativo che sottopone a controllo sistematico, obiettivo e periodico il sistema di gestione, al fine di verificare il miglioramento delle prestazioni ambientali.

4.5 Altre attività: sorveglianza nelle aree marine protette

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree marine protette, nel 2016 è proseguita la collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, sulla base di apposita Convenzione, per incrementare il controllo sulle aree marine protette, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Dette attività risultano essenziali per contrastare le numerose infrazioni e i fenomeni di illegalità segnalati dagli Enti gestori. All'uopo, secondo le proprie specifiche esigenze, i stessi Enti gestori hanno provveduto a stipulare ulteriori singoli accordi e/o convenzioni con le Capitanerie locali, al fine di contrastare particolari fenomeni illegali derivanti dalla pesca abusiva nelle zone protette. Gli Enti gestori, inoltre, al fine di potenziare le attività di sorveglianza, hanno coinvolto, anche altri soggetti

pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e le Associazioni di volontariato.

4.6. Contributi alle aree marine protette

Per l'assegnazione dei fondi ordinari, anche nel 2016, l'Amministrazione a seguito dell'inserimento dei dati da parte degli Enti gestori sul software di calcolo SODECRI ³ (Software per la determinazione dei criteri di riparto per le Aree Marine Protette), ha ripartito i fondi destinati alla gestione delle 27 aree marine protette, finanziando l'importo totale di € 3.600.000,00.

Inoltre, per le finalità delle Aree marine protette individuate dalla Direttiva del Ministro 2013/2016 "Direttiva agli Enti Parco e alle Aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità" è stata finanziata nel 2016 la somma complessiva di € 1.785.000,00, individuando le quote di € 85.000,00 per le aree marine specialmente protette di importanza mediterranea (ASPIM) e di € 55.000,00 per le non ASPIM, a valere sul capitolo 1551 pg.1. "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi".

Per le attività di carattere straordinario, ancorché programmate, gli Enti gestori delle aree marine protette sono stati destinatari di finanziamenti ministeriali per un totale complessivo di € 2.419.253,22.

Infine, per la gestione annuale dei due Parchi archeologici sommersi di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, è stato trasferito l'importo di € 108.166,00 a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione in tab.9 dedicato ai due parchi, ai sensi di quanto previsto dalla loro legge istitutiva.

5. Riserve Naturali Statali

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale (art. 2 comma 3, legge 394/91).

La legge n. 394/91 e le sue ss.mm.ii. hanno regolamentato l'individuazione e l'istituzione delle riserve naturali statali che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni interessate.

31

³ Il software di calcolo SODECRI, accessibile dal Portale "Naturaltalia" nella pagina "Vivi le aree Naturali", nella sezione ad hoc "Aree marine protette", permette, in base a dei criteri prestabiliti, di determinare la quota spettante ad ogni area marina per il Riparto annuale.

Al VI Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette, le 146 Riserve Naturali Statali coprono una superficie complessiva di 122.755,90 ettari.

5.1. Riperimetrazioni

Nel 2015 è pervenuta la richiesta di riperimetrazione da parte del Consorzio di gestione della Riserva naturale statale "Torre Guaceto", proposta già avanzata nel Piano di gestione e ora formalmente presentata. L'istruttoria, ad oggi, è stata avviata e sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni documentali.

5.2. Piani di gestione e Regolamenti

Le Riserve naturali statali sono affidate per il maggior numero (125 su 147) alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – ex ASFD (Azienda Statale Foreste Demaniali).

Le rimanenti sono affidate a soggetti diversi:

- n. 9 riserve biogenetiche (tra quelle istituite con D.M. 13.07.77) all'Ente parco nazionale della Sila;
- n. 4 (Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine) all'associazione ambientalista WWF;
- n. 2 (Ventotene e S. Stefano, Litorale Romano) ai Comuni, rispettivamente di Ventotene e di Roma e Fiumicino;
- n. 2 (Bosco Siro Negri, Montagna di Torricchio) all'Università, rispettivamente di Pavia e di Camerino;
- n. 1 (Gola del Furlo) alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- n. 1 (Torre Guaceto) ad un Consorzio Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, WWF;
- n. 1 (Isola di Vivara) a un Comitato di Gestione permanente;
- n. 1 (Abbadia di Fiastra) alla Fondazione Giustiniani Bandini, proprietaria della stessa;
- n. 1 (Tenuta di Castelporziano) al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

La legge 394/91 e ss. mm. ii. stabilisce, all'art. 17, che le Riserve naturali statali si dotino del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo (adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano).

5.3 Organi di gestione

Per quanto riguarda gli organi di gestione delle Riserve naturali statali, nel 2016 è stata ricostituita la Commissione di riserva della Riserva naturale statale del "Litorale Romano" ed è stato nominato un componente del Comitato di gestione permanente della Riserva naturale statale dell'Isola di Vivara.

5.4. Contributo ordinario alle riserve naturali statali

Per la gestione delle riserve naturali dello Stato: Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Gola del Furlo, Isola di Vivara, Isole di Ventotene e S. Stefano, Lago di Burano, Laguna di Orbetello di Ponente, Le Cesine, Litorale Romano, Montagna di Torricchio, Tenuta di Castelporziano, Torre Guaceto e Valle Averto, sono stati assegnati, nell'ambito delle risorse del capitolo 1552, p.g.1, i fondi necessari per le spese di natura obbligatoria dichiarate dagli enti gestori pari ad € 3.355.878,20.

6. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000

Il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone Speciali di Conservazione - ZSC), e della Direttiva e 09/147/CE (già 79/409/CEE), "Uccelli" (Zone di Protezione Speciale - ZPS).

Infatti, in riferimento alla superficie totale delle aree protette nazionali (Parchi nazionali, Aree Marine Protette e Riserve statali), pari a 1.894.192 ha, 4, la sovrapposizione con Natura 2000 raggiunge i 1.490.741 ha, che equivale a quasi il 79%.

E' quindi importante il contributo che le aree protette nazionali forniscono nella attuazione delle Direttive comunitarie e nella piena realizzazione della rete Natura 2000.

Per quanto riguarda le integrazioni tra le previsioni della L.394 e le direttive comunitarie, per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno di aree protette, il DPR n. 357/97 e s.m.i. di recepimento della Direttiva Habitat, stabilisce che vengano applicate le misure di conservazione per queste previste dalla L. 394/91 e dalla normativa regionale di recepimento; per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all'esterno dei perimetri delle aree naturali protette le regioni hanno il compito di adottare le misure di conservazione opportune e le eventuali norme di gestione (art. 4 comma 3).

L'emanazione del decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e alle ZPS" ha integrato la disciplina inerente la gestione dei siti della Rete Natura 2000 individuando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree. Per le aree naturali protette di rilievo nazionale e per le aree marine protette, l'adozione degli obiettivi e delle misure di conservazione, o all'occorrenza dei piani di gestione, per le porzioni delle ZSC interne a tali aree, è competenza dei rispettivi enti gestori, ai quali ne resta affidata anche la gestione.

⁴ (senza considerare il Santuario dei cetacei)

Attualmente, è in corso il processo di designazione dei SIC in ZSC, che prevede appunto l'individuazione di misure sito specifiche. A tal fine, nel corso del 2016, è proseguito il lavoro, iniziato nel marzo 2009, mirato all'integrazione di tali misure, negli strumenti pianificatori e regolamentari delle Aree Naturali Protette di rilievo nazionale.

Questo impegno si è rafforzato anche a causa della chiusura negativa del caso EU PILOT 4999/13, aperto nei confronti dello Stato italiano ad aprile 2013 dalla Commissione Europea per insufficiente designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), con l'automatica apertura, ad ottobre 2015, della procedura di infrazione N.2163/2015, sulla cui risoluzione sarà necessario un significativo apporto da parte di tutti gli attori coinvolti.

7. Le aree protette statali ai sensi della legge n. 394/91 e i piani anti incendi boschivi della Legge 353/2000

La conservazione della vegetazione naturale presente nelle aree protette avviene anche attraverso la redazione e la successiva attuazione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Tale compito, per le aree protette statali (Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali), spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta degli enti gestori, in attuazione dell'art. 8 comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Per questo, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare fornisce linee guida e supporto tecnico-scientifico agli Enti gestori delle aree protette statali relazionandosi con n. 90 aree protette statali (n. 23 Parchi Nazionali e n. 67 Riserve Naturali Statali) che hanno l'obbligo di redigere e applicare un proprio piano anti incendi boschivi (o piano AIB).

Ogni anno, quindi, pervengono al Ministero le relazioni dei relativi aggiornamenti annuali (n. 79 nel 2016 (14 PN e 65 RNS) ai piani AIB pluriennali vigenti, che vengono esaminati per la verifica della loro concreta applicazione tramite l'analisi della scheda tecnico-economica delle spese pertinenti le attività di prevenzione incendi, sostenute nell'anno appena trascorso e previste per l'anno corrente, nonché dei risultati statistici ottenuti contro gli incendi boschivi.

Alla scadenza del vigente piano AIB pluriennale (generalmente quinquennale) – in osservanza di apposita circolare annuale della Direzione generale per la protezione natura e mare (DPNM/MATTM) - l'Ente gestore propone al Ministero un nuovo piano AIB, impostato secondo uno schema di riferimento predisposto dalla stessa Direzione, che avvia quindi l'istruttoria di legge (indicata nell'art. 8 sopra citato) per adottare il nuovo piano AIB dell'area protetta statale.

L'istruttoria consiste nel valutare i contenuti del nuovo piano e la sua conformità al suddetto schema di riferimento e comprende il parere del Corpo Forestale dello Stato (CFS); segue la successiva intesa con la/e Regione/i territorialmente competente/i per l'inserimento del piano AIB dell'area protetta nel corrispondente piano AIB regionale e, quindi, la predisposizione del relativo decreto di adozione dei piani AIB a firma Ministro, per la sua emanazione e successiva pubblicazione in G.U. del relativo "Comunicato". Nel 2016 tale istruttoria ha interessato n. 7 aree protette statali.

Per un migliore espletamento di questi compiti istituzionali, è stata realizzata una specifica pagina web sul sito del Ministero che viene sistematicamente aggiornata.

Per lo stesso motivo è stata realizzata anche una apposita cartografia informatizzata ("Progetto incendi boschivi nei Parchi Nazionali") sul Geoportale Nazionale del Ministero, con la quale è possibile vedere ed utilizzare le relative carte tematiche di tutti i Parchi nazionali.

Il progetto è stato aggiornato a partire dal 2015 con l'inserimento delle aree percorse dal fuoco dal 2010 al 2014. Negli ultimi mesi del 2016 sono stati reperiti dal CFS i dati cartografici degli incendi pregressi del 2007-2008-2009 per essere anch'essi elaborati, ad inizio prossimo anno, per poi andare ad integrare la suddetta serie storica.

A riguardo, si usufruisce della banca dati originali sugli incendi boschivi del CFS, caratterizzata da due diverse tipologie di dati (alfanumeriche e cartografiche) particolarmente utili per comprendere il fenomeno incendi per la predisposizione dei piani AIB, nonché ai fini statistici. Il loro uso è possibile previa armonizzazione e, quindi, associazione delle due tipologie di dati di ogni singolo incendio, da parte della DPNM, lavorando in ambiente GIS, per poi fornire i risultati agli Enti parco per l'aggiornamento del proprio piano AIB.